

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4481

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDI, STELLA, ARMANI, CASTELLUCCI, RINALDI, GASCO, FRANZO*Presentata il 19 ottobre 1967*

Disciplina della raccolta dei funghi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ricerca e la raccolta dei funghi ha creato, specie in questi ultimi tempi, un complesso di problemi tali da suggerire l'urgente necessità di un intervento legislativo.

Una volta, quando il turismo di massa non esisteva e quello individuale era appannaggio di pochi privilegiati, il fungo costituiva una risorsa economica, che in certe annate assumeva proporzioni anche notevoli, solamente per coloro che abitavano nelle immediate vicinanze delle zone di ricerca.

Oggi, con il notevolissimo sviluppo della motorizzazione e del turismo, la situazione è radicalmente mutata: i ricercatori sono numerosissimi e provengono dalle località più disparate e da tutti i livelli sociali.

Specie in questi ultimi tempi, numerose sono state le lamentele da parte dei proprietari dei fondi: il ricercatore molto spesso si inoltra nelle zone ove esistono colture in atto e provoca danni.

Per comprendere pienamente l'importanza del problema e l'urgente soluzione di questo, bisogna immedesimarsi in certe situazioni.

Trattasi di popolazioni agricole di montagna o di collina con redditi quanto mai modesti, che spesso attendono la nascita dei funghi come unico gettito per quadrare il bilancio sia aziendale che familiare.

Inoltre la massa di turisti che sentono la necessità, dopo una settimana di lavoro intenso nelle officine o negli uffici, di respirare

un poco di aria salubre, di ristoratrice frescura, di dolci panorami, di stupenda quiete, non sempre tiene in debito conto che il prato che calpestano è luogo di lavoro e quindi di reddito del contadino; che il frutto che raccolgono, sia pur esso il fungo, è il salario del lavoratore della terra.

Non poche, in questi ultimi tempi, sono state le reazioni, non sempre controllate ed opportune sebbene comprensibili, del proprietario o del conduttore del fondo.

Occorre quindi adottare una soluzione che contemperi alle contrastanti esigenze del turismo e dell'agricoltura.

Secondo la situazione giuridica attuale i funghi sono considerati frutti pendenti e perciò appartengono al proprietario del fondo o genericamente a colui cui i frutti spettano (conduttore).

L'usanza che esiste *ab immemorabili* di accedere ai fondi altrui per ricercare e raccogliere i funghi non costituisce un diritto nei confronti del ricercatore, né una limitazione al diritto di proprietà.

Nella fattispecie non esistono gli elementi perché si possa invocare una limitazione al diritto di proprietà per usucapione, oppure un uso civico; mancano gli elementi oggettivi e soggettivi.

D'altro canto i casi in cui è consentito l'accesso al fondo altrui sono analiticamente e tassativamente indicati nell'articolo 843 del codice civile, ove nessuna menzione è fatta per i ricercatori di funghi.

Da tale situazione deriva una conseguenza che decisamente contrasta oggi con la coscienza sociale: essendo il fungo un frutto pendente, i raccoglitori non proprietari commettono il reato di furto e pertanto sarebbero penalmente perseguibili. È una conseguenza, si ripete, che contrasta decisamente con una usanza radicata da secoli e con lo stesso modo con cui gli stessi proprietari o conduttori oggi concepiscono gli attributi della proprietà. Perciò, stando alla legislazione attuale non occorre, per tutelare la proprietà, alcun divieto particolare poiché teoricamente la raccolta dei funghi è già vietata dalla legge.

D'altro canto, poiché come si è detto, esiste una situazione pratica che contrasta con le disposizioni del codice sia civile che penale, perché non attuare una nuova disciplina che consenta come attività lecita la raccolta dei funghi, là dove essa non costituisce pregiudizio per la proprietà?

Pretendere oggi la piena osservanza delle norme del codice significherebbe d'altronde recare un danno alle economie delle zone interessate.

D'altro canto il proprietario, il conduttore che oggi voglia tutelare il proprio diritto, ha una azione che ha scarsissima efficacia pratica poiché in ogni caso deve rivolgersi all'autorità giudiziaria ed affrontare giudizi lunghi e costosi.

La nuova disciplina quindi dovrebbe consentire come lecita la raccolta dei funghi nei casi in cui essa non rechi danno alla proprietà; dovrebbe invece vietarla negli altri casi.

In questa ultima ipotesi, peraltro, dovrebbe attuarsi un mezzo di tutela della proprietà che sia nello stesso tempo efficace e praticamente utilizzabile. La soluzione migliore potrebbe essere quella di deferire ai Consigli comunali la disciplina della raccolta e della ricerca.

Ovviamente i Consigli, anche a richiesta dei proprietari e dei conduttori, dovranno stabilire delle limitazioni di tempo e di territorio.

In questo modo l'infrazione alle norme regolamentari sarebbe degradata ad una semplice infrazione alle norme dei regolamenti comunali e seguirebbe le procedure relative. Si conseguirebbe il vantaggio di una tutela più efficace con mezzi più snelli che non costringono il ricorso all'autorità giudiziaria.

I problemi sovraesposti, sia pure, sotto certi aspetti, in maniera diversa, si porrebbero anche per l'accesso a zone a pascolo permanente o prative stabili e boschive, ma la relativa soluzione se da un lato snellirebbe e darebbe maggiore efficacia alla tutela del fondo, dall'altro modificerebbe eccessivamente il diritto di proprietà e di accesso.

Tecnicamente la nuova disciplina potrebbe essere attuabile attraverso l'aggiunta di un apposito comma all'articolo 843 del codice civile in cui potrebbe consentirsi l'accesso ai fondi altrui ai ricercatori di funghi entro i limiti e con l'osservanza delle norme stabilite negli appositi regolamenti comunali.

Sul piano giuridico l'aggiunta proposta farebbe diventare il fungo, nelle zone in cui la ricerca è consentita, *res nullius* e pertanto il ricercatore eviterebbe l'imputazione di furto.

D'altro canto l'accesso al fondo sarebbe concepito come una limitazione al diritto di proprietà.

In altri termini verrebbe ad attuarsi una disciplina analoga a quella della caccia in cui la selvaggina è *res nullius* e l'accesso al fondo è previsto appositamente dall'articolo 842 del codice civile.

Ovviamente la ricerca non sarebbe consentita nei fondi chiusi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 843 del vigente codice civile è aggiunto il seguente quarto comma:

« È in facoltà dei Consigli comunali di delimitare, con appositi regolamenti, le zone in cui l'accesso ai fondi rustici è consentito per raccogliere funghi. Non è consentito l'accesso ai fondi chiusi o coltivati ».